

Nota in merito alla “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”: Gli obblighi del Datore di lavoro e del Medico Competente

07 Aprile 2020 – versione 1.0

In seguito alla pubblicazione della Circolare n. 13 dell'INAIL, sulla “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”, è doveroso fare attenzione agli obblighi imposti per le figure del Datore di Lavoro e del Medico competente.

Il capitolo relativo alla **Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica** (pagg. 8-9-10) tiene conto dell'Art. 42 del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 il quale recita:

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Di seguito, citiamo gli obblighi del Medico Competente (MC) e del Datore di Lavoro (DL).

Il Medico certificatore, coadiuvato solitamente dall'Ufficio Risorse Umane, dovrà redigere il certificato medico, composto dai seguenti dati:

- dati anagrafici completi del lavoratore,
- dati anagrafici completi del datore di lavoro,
- la data dell'evento/contagio,
- la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus (la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio),
- le cause e circostanze,
- la natura della lesione,
- il rapporto con le cause denunciate,
- documentazione clinico-strumentale in grado di attestare il contagio stesso.

Il certificato dovrà essere trasmesso telematicamente all'INAIL.

Il DL, pubblico o privato, deve continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la **denuncia/comunicazione d'infortunio** ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Quest'ultimo infatti riporta: ***Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l'apposito campo “malattia infortunio” presente***

nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi”.

Alla luce di ciò, anche il datore di lavoro, dovrà esporre denuncia dell'accaduto nella piattaforma online dell'istituto, compilando nel campo “Malattia infortunio” i seguenti parametri:

- data evento,
- data abbandono lavoro da parte del lavoratore,
- data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio.

Oltre alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 ***in occasione di lavoro***, è utile sottolineare che la Circolare dell'INAIL tiene conto anche ***dell'Infortunio sul lavoro in itinere*** **occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.**

Il D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, “**Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**”, all'art. 12 disciplina ***l'Infortunio in itinere***.

Questo sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

Pertanto, sono tutelati dall'Istituto anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza, è considerato necessitato l'uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica. Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

L'ambito della tutela Inail riguarda non solo gli operatori sanitari, esposti a un elevato rischio di contagio, considerata l'alta probabilità con cui vengono a contatto con il virus, ma anche altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con il pubblico, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite e/o banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In questi casi, la circolare spiega che si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, al fine di garantire la piena tutela.

La presente nota verrà aggiornata qualora vi siano indicazioni specifiche in merito alla tutela infortunistica.